

**LA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI  
E LE DUE COMMISSIONI CODIFICATRICI RISPETTIVAMENTE  
DEL *CODEX IURIS CANONICI ORIENTALIS*  
E DEL *CODEX CANONUM ECCLESARUM ORIENTALIUM (CCEO)\****

S.E.R. Mons. MARCO D. BROGI, O.F.M.

*Arcivescovo e Nunzio Apostolico*

*Già Sotto Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali*

*Già Professore Stabile Straordinario del P.I.O.*

---

*Sommario:*

§1. Premesse §2. Le Congregazioni per gli Orientali. §3. Rapporti tra la SCO ed il CICO. §4. Primo momento post-conciliare. §5. Verso una nuova commissione. §6. I primi passi. §7. Perché “pro” Segretario? §8. Conclusione.

---

### §1. Premesse<sup>1</sup>

Quando sono stato invitato a scrivere qualcosa sulla relazione Congregazione per le Chiese Orientali<sup>2</sup> e *CCEO*, l’ho accolto molto volentieri, sentendomi personalmente coinvolto in ambedue i termini, a

---

\* Relazione presentata in occasione della *Giornata di Studio* sul tema: «*Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium e la Sede Apostolica. Riflessioni e approfondimenti*», Roma, Pontificio Istituto Orientale, 10 dicembre 2009.

<sup>1</sup> Ringrazio S. Em.<sup>za</sup> Rev.<sup>ma</sup> il Signor Cardinale LEONARDO SANDRI, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, ed il Segretario, S.E. Rev.<sup>ma</sup> Mons. CYRIL VASIL’ SJ, per avermi autorizzato a consultare liberamente l’Archivio della Congregazione; ringrazio pure l’Archivista, Prof. Dott. GIANPAOLO RIGOTTI, per la sua preziosa collaborazione.

<sup>2</sup> I documenti dell’Archivio della Congregazione per le Chiese Orientali citati nel presente lavoro sono tratti dalle seguenti posizioni:

*Ponenza N. 26 – Prot. N. 2029 “Sulla opportunità della Codificazione del Diritto Canonico Orientale”, conservata in Ponenze anno 1927, t. II: Congregazione Plenaria del 25 luglio 1927. Posiz. 39/29 = Posizione (cioè fascicolo) n. 39/29 intitolata Congregazioni Plenarie e loro norme, conservata nella sezione ORIENTE/Segreteria. Posiz. 79/36 = Posizione (cioè fascicolo) n. 79/36, intitolata Contributo della S. Congregazione alla Codificazione Orientale, conservata nella sezione ORIENTE/Codificazione canonica orientale. Posiz. 106/65 = Posizione (cioè fascicolo) n. 106/65 intitolata Elezioni Vescovili dopo il Concilio Vaticano II, conservata nella sezione ORIENTE/Diritto. Posiz. 187/67 = Posizione (cioè fascicolo) n. 187/67, intitolata Commissione per la revisione del Codice di Diritto Latino, conservata nella sezione ORIENTE/Segreteria. Posiz. 279/67 = Posizione (cioè fascicolo) n. 279/67 intitolata P. Giovanni Zuzek, Rettore del Pontificio Istituto Orientale, conservata nella sezione ORIENTE/Segreteria. Posiz. 327/69 = Posizione (cioè fascicolo) n. 327/69, intitolata Nuova Codificazione Orientale, conservato nella sezione ORIENTE/Diritto.*

motivo del lungo servizio prestato alla Congregazione, e della contemporanea collaborazione alla revisione del *CICO*, fino alla promulgazione del *CCEO*<sup>3</sup>.

Avevo dunque pensato di approfondire il contributo della *SCO* alla revisione del *CICO*, alla quale aveva partecipato con pieno coinvolgimento, al medesimo titolo di altri organismi della Curia Romana, sia pure con la prerogativa della presenza di diritto del Prefetto tra i Membri della Commissione, e del Segretario tra i Consultori.

Le ricerche nell'Archivio della *SCO* mi hanno tuttavia rivelato come essa abbia fatto ancor più, trovandosi addirittura all'origine stessa della Commissione di revisione del *CICO*, così come era stata all'origine di quella che ne aveva curato la redazione, ed allora ho creduto rendere un servizio agli Studiosi, presentando oggi i risultati di queste ricerche.

Sono partito dal 1862, per ricordare l'interessamento della S. Sede alle discipline delle Chiese Orientali, e sono presto giunto al 1917, anno dell'istituzione della Congregazione per la Chiesa Orientale, dalla quale è partita l'iniziativa di codificare il Diritto Canonico Orientale; in quelle poche pagine ho cercato di evidenziare nella storia già nota della Commissione per la redazione del *CICO*, alcuni aspetti degli stretti rapporti intercorsi tra la *SCO* e questa Commissione.

Sono poi passato al dopo Concilio, ed ho esposto l'azione della *SCO* per ottenere da Papa Paolo VI l'istituzione di una nuova Commissione che doveva avere il compito di rivedere il *CICO*, la quale ha assolto il mandato assegnatole con la presentazione a Papa GIOVANNI PAOLO II del testo definitivo del *CCEO*.

## §2. Le Congregazioni per gli Orientali

Le Congregazioni della Santa Sede istituite a partire dal 1862<sup>4</sup>, che si sono susseguite nella cura delle questioni riguardanti gli Orientali, pur essendo organi amministrativi (anche se talvolta dotati di potestà giudiziaria), hanno sempre prestato una grande attenzione alla legislazione delle Chiese Orientali, cercando di conoscere e di rispettare le peculiarità di

---

<sup>3</sup> *Abbreviazioni:*

*CCEO* = *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* (1990). *CIC* = *Codex Iuris Canonici* (1983); *CICO* = *Codex Iuris Canonici Orientalis*. *La Congregazione nel Cinquantesimo* = CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI (ed.), *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel Cinquantesimo della fondazione / 1917-1967*, Città del Vaticano 1969. *Oriente Cattolico*<sup>3</sup> = SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE (ed.), *Oriente Cattolico, Cenni storici e statistiche*, 3<sup>a</sup> ed., Città del Vaticano 1962. *Oriente Cattolico*<sup>4</sup> = SACRA CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI (ed.), *Oriente Cattolico, Cenni storici e statistiche*, 4<sup>a</sup> ed., Città del Vaticano 1974. *PIO* = Pontificio Istituto Orientale. *SCO* = (Sacra) Congregazione per la Chiesa Orientale (dal 1968; per le Chiese Orientali).

<sup>4</sup> Per conoscere anche il periodo anteriore a questa data, cfr. CAPROS C, *Origine e sviluppo della S. C. Orientale*, in *La Sacra Congregazione nel Cinquantesimo*, 27-64

ciascuna di loro, anche se capitava talvolta di guardare con sospetto tutto ciò che non solo nei modi di esprimere la dottrina, ma anche nei riti liturgici e perfino negli usi e costumi differiva dal pensiero e dalla prassi della Chiesa di Roma, favorendo così il triste fenomeno delle latinizzazioni.

Le questioni riguardanti i Cristiani Orientali furono dapprima curate dalla Congregazione *de Propaganda Fide*, eretta il 6 gennaio 1622 da Papa GREGORIO XV<sup>5</sup>, ma l'incremento di queste questioni e la più approfondita conoscenza della loro particolare natura evidenziarono con il trascorrere degli anni l'opportunità che tali questioni fossero trattate da persone particolarmente competenti e secondo una metodologia propria<sup>6</sup>.

Pertanto Papa PIO IX istituì in seno alla medesima Congregazione, con la Costituzione Apostolica *Romani Pontificis* del 6 gennaio 1862<sup>7</sup>, un secondo ben distinto dicastero, denominato “*pro negotiis ritus orientalis*”<sup>8</sup>.

Eravamo nel secolo che assistette al risveglio d'interesse per l'Oriente Cristiano da parte degli uomini di cultura e degli studiosi, specialmente i liturgisti, ed anche la Congregazione *de Propaganda Fide* stava patrocinando in quegli anni la raccolta dell'ampio materiale giuridico di sua pertinenza, Bolle Pontificie, Decreti, Responsi, ecc., e molto di questo materiale riguardava la cosiddetta Chiesa greca<sup>9</sup>.

D'altronde il medesimo Pontefice qualche anno prima, e precisamente il 1° agosto 1858, aveva affidato al PITRA<sup>10</sup> l'incarico di studiare la legislazione ecclesiastica dei cristiani orientali, e questo emerito studioso pubblicò il frutto delle sue ricerche poco dopo l'istituzione del nuovo dicastero, nella ponderosa «*Iuris Ecclesiastici Græcorum historia et monumenta*»<sup>11</sup>.

---

<sup>5</sup> Per questa Congregazione, cfr. DEL RE N., *La Curia Romana*, 3ª ed. (Roma 1970), 185-203; *etiam* DE PAOLIS V., *La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli*, in BONNET P. A. e GULLO C. (ed.), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, 359-378.

<sup>6</sup> Per le sessioni di studio che hanno preparato la strada all'istituzione del dicastero per gli affari orientali, cfr. CAPROS C., *Origine e sviluppo della S. C. Orientale*, in *La Sacra Congregazione nel Cinquantennio*, 38-50.

<sup>7</sup> PIUS IX P. M., *Acta* I, 3, Roma 1864, 402-416.

<sup>8</sup> Per la Congregazione *de Propaganda Fide* per gli Affari di rito orientale, cfr. DEL RE N., *La Curia Romana*, 3ª ed. (Roma 1970) 425-428.

<sup>9</sup> Ricordo: *Bullarium Pontificium Sacræ Congregationis de Propaganda Fide*, 5 tomi, un'appendice di 2 tomi, ed un volume di Indici, Roma 1839-1858; DE MARTINIS R., *Iuris Pontificii de Propaganda Fide pars prior complectens Bullas Brevia Acta S. S. a Congregationis ab Institutione ad præsens iuxta temporis seriem disposita*, 7 voll., Roma 1888-1907; ... *pars secunda complectens Decreta Instructiones Encyclicas Litteras etc. ab eadem Congregatione lata*, Roma 1909; *Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide seu Decreta Instructiones Rescripta pro apostolicis Missionibus*, 2 voll., Roma 1907.

<sup>10</sup> Per la vita e le opere di questo studioso benedettino, monaco di Solesmes e poi cardinale Bibliotecario di S. R. Chiesa (1812-1889), cfr. VOGEL C., s.v. *Pitra Jean-Baptiste*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. 9 (Città del Vaticano 1952), 1584 s.

<sup>11</sup> In due volumi, Roma 1866-1868.

Con il Documento di fondazione Papa PIO IX, dopo aver dichiarato estinta la Congregazione “*super correctione librorum Ecclesiae orientalis*”, istituita da CLEMENTE XI nel 1717<sup>12</sup>, incaricava tra l’altro il nuovo dicastero di raccogliere le disposizioni attinenti alla disciplina ecclesiastica dei cristiani orientali.

Asseriva infatti il Papa nella citata Costituzione Apostolica: «*Volumus tamen, ut in eadem Congregatione hisce nostris Litteris constituta, existat Cardinalis ponens a Nobis et a Nostris Successoribus stabili modo semper eligendus, qui munere fungatur sedulo dirigendi studia, quæ necessaria sunt ad colligendos Ecclesiae orientalis canones et ad examinandos, ubi opus fuerit, omnes orientales libros cuiusque generis sint*»<sup>13</sup>.

Tuttavia, incominciò presto a farsi sentire l’inadeguatezza del nome della Congregazione, e ad emergere impellente il bisogno di distinguere in modo chiaro la Congregazione de Propaganda Fide per gli Affari del rito orientale, competente per le questioni riguardanti i fedeli cristiani, anche se non tutti cattolici, da quella per la Propagazione della Fede, che aveva invece il compito di curare la diffusione del Cristianesimo tra i popoli che ignoravano il nome di Gesù.

In teoria, il Dicastero per gli Orientali era infatti autonomo, ma il fatto che i due dicasteri avessero in comune, oltre al nome, il Cardinale Prefetto e gli altri Cardinali Membri, creava senz’altro una certa subordinazione del nuovo Dicastero a quello dal quale era derivato, specialmente in caso di conflitto di competenza; per questo motivo Papa BENEDETTO XV operò una loro netta separazione.

Il 1° maggio 1917 egli istituì con il *motu proprio* «*Dei Providentis*» la Congregazione per la Chiesa Orientale, riservandosene la prefettura, e trasferendole le competenze, le persone, l’archivio ed il metodo di lavoro del Dicastero *pro negotiis ritus orientalis*, che veniva soppresso con quel medesimo atto<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Per la Congregazione sopra la correzione dei Libri della Chiesa Greca, cfr. DEL RE N., *La Curia Romana*. 3<sup>a</sup> ed. (Roma 1970) 399 s.

<sup>13</sup> PII IX P. M., *Acta* I, 3, Roma 1864; 410

<sup>14</sup> Per questa Congregazione, che assumerà nel 1968 la denominazione di Congregazione per le Chiese Orientali, cfr. BROGI M., *La Congregazione per le Chiese Orientali*, in BONNET P. A. e GULLO C. (a cura di), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, 239-267; per una sintesi, cfr. IDEM, *La Congregazione per le Chiese Orientali*, in FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO, INSTITUTO MARTIN DE AZPLICUETA (ed.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, Pamplona (in corso di elaborazione); inoltre: DELGADO G., *La Curia Romana* (Pamplona 1973) 163-180; DEL RE N., *La Curia Romana*, 3<sup>a</sup> ed. (Roma 1970) 239-267, 425-428; DZIOB M. W., *The Sacred Congregation for the Oriental Church* Washington 1945; ŘEZÁČ J., *De bodierna kompetentia S. C. pro Ecclesiis Orientalibus*, «*Orientalia Christiana Analecta*» 186 (Roma 1970).

### §3. Rapporti tra la SCO ed il CICO

La Congregazione per la Chiesa Orientale (= SCO), facendosi interprete dei desiderata provenienti da molte parti, si pose sin dai primi anni il problema di una codificazione del diritto canonico orientale.

Dopo un tempo dedicato alla raccolta di dati ed alla riflessione, la questione fu sottoposta il 25 luglio 1927 all'esame di una riunione plenaria dei Cardinali Membri della Congregazione, presumibilmente presieduta dal Segretario Card. LUIGI SINCERO<sup>15</sup>, alla quale parteciparono altri dieci Cardinali, fra cui, ed in primo luogo, il GASPARRI<sup>16</sup>, che era il "ponente" (cioè il relatore incaricato di illustrare l'argomento), e poi i celebri LEGA<sup>17</sup> ed EHRLE<sup>18</sup>, e altri sette.

L'argomento posto all'ordine del giorno era così formulato: «Sulla opportunità della Codificazione del Diritto Canonico Orientale».

Al termine dell'esposizione, figurano i quattro quesiti (i "dubia") sui quali erano interpellati i Cardinali:

1. Se convenga proporre al Santo Padre la codificazione del Diritto Canonico Orientale in un corpo unico di leggi; *quatenus affirmative*,
2. Se convenga nominare una Commissione pontificia per il lavoro di codificazione; *quatenus affirmative*,
3. Di quali membri debba essere costituita la stessa Commissione;
4. Quali norme convenga prescrivere per il regolare funzionamento della stessa Commissione.

Il susseguente 3 agosto il Card. SINCERO fu ricevuto in udienza da Papa Pio XI e gli espose l'oggetto e le conclusioni della Plenaria, ed annotò le direttive impartite dal Pontefice: prendevano così l'avvio i lavori della codificazione canonica orientale<sup>19</sup>.

Dopo le prime consultazioni dei Patriarchi e degli altri Vescovi interessati, cioè tutti i Vescovi orientali, ed anche, a vario titolo, alcuni Vescovi latini, Papa PIO XI istituì il 13 luglio 1929 una "Commissione

<sup>15</sup> Ne era infatti Prefetto il Papa in persona; per il Card. Sincero cfr. MOJOLI G., s.v. *Sincero Luigi* (1870-1936) in *Enciclopedia Cattolica*, 11 (Città del Vaticano 1953) 661 s.; *etiam*: DEL RE N., *I Cardinali e gli Assessori della S. Congregazione nel Primo Cinquantenario, 1917-1967 / I - Cardinali Segretari / 3 .Luigi Sincero (29 gennaio 1927 - 7 febbraio 1936)*, in *La Sacra Congregazione nel Cinquantenario*, 86-88.

<sup>16</sup> "Cardinale, segretario di Stato di due Papi, principale artefice della codificazione del CIC. e dei Patti Lateranensi": cfr. PALAZZINI P., s.v. *Gasparri Pietro (1852-1934)*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. 5 (Città del Vaticano 1950), 1953-1955.

<sup>17</sup> Per lui, cfr. LEGA B., s.v. *Lega Michele (1860-1935)*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. 7 (Città del Vaticano 1951), 1019 s., che lo definisce "giurista di profonda preparazione"

<sup>18</sup> "Insigne medievalista, prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana": cfr. OLIGER L., s.v. *Ehrle Franz (1845-1934)*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. 5 (Città del Vaticano 1950) 185-187.

<sup>19</sup> Queste notizie sono tratte dalle carte contenute nel fascicolo riposto nell'Archivio della SCO, individuato come "Ponenza N. 26 - anno 1927, Prot. N. 2029"

Cardinalizia per gli studi preparatori della Codificazione Canonica Orientale”.

L'iter dei lavori, dai primi passi alla vigilia del Vaticano II, è stato descritto da ACACIUS COUSSA, ieromonaco dell'Ordine Basiliano Aleppino<sup>20</sup>, il quale aveva prestato la sua collaborazione alla Commissione Cardinalizia per tutta la sua durata, dapprima come Delegato dei Melkiti, e poi, a partire dal 21 aprile 1933, come Assistente, con l'incarico di sostituire il segretario, Mons. AMLETO GIOVANNI CICOGNANI, che era stato nominato Delegato Apostolico negli Stati Uniti d'America<sup>21</sup>; il COUSSA fu poi segretario della successiva Commissione redazionale fino al 1961, per cui possiamo ben dire che a lui, che fu per 28 anni animatore e coordinatore dell'una e dell'altra Commissione, si deve il *Codex Iuris Canonici Orientalis*.

La cronistoria dei lavori curata dalla SCO<sup>22</sup>, dalla quale ho attinto le notizie qui riferite, non porta alcuna firma, ma l'attribuzione al COUSSA è fuori dubbio, perché figura nell'edizione successiva della medesima pubblicazione<sup>23</sup> in un testo sicuramente attribuibile al Rev. P. IVAN ŽUŽEK SJ<sup>24</sup>, il quale ebbe tra le mani gli archivi dell'una e dell'altra Commissione.

La Commissione Cardinalizia era composta da quattro Cardinali assistiti da un segretario, i quali si avvalsero dell'opera di quattordici periti orientali, fra cui lo stesso COUSSA, delegati dalle rispettive chiese; ad essi erano stati aggiunti come consultori cinque insigni canonisti latini<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> Il COUSSA (1897-1962), docente della Pontificia Università Lateranense, divenne nel 1953 Assessore della SCO e poi, nel 1961, Arcivescovo (ordinato da Papa Giovanni XXIII secondo la liturgia del rito bizantino) e pro-segretario, ed infine Cardinale Segretario, sempre della medesima Congregazione, ma purtroppo fu colto pochi mesi dopo da morte prematura: cfr. MOJOLI G., *All'ombra di Pietro*, Roma 1976, 64; DEL RE N., *I Cardinali e gli Assessori della S. Congregazione nel Primo Cinquantenario, 1917-1967/ I – Cardinali Segretari/ 6. Gabriele Acacio Coussa (13 agosto 1961-29 luglio 1962)* in *La Sacra Congregazione nel Cinquantenario*, 93-95.

<sup>21</sup> Il CICOGNANI (24 febbraio 1883 - 17 dicembre 1973) era allora (dal 1928) Assessore della SCO, alla quale ritornò nel 1959 quale Cardinale Segretario; lasciò nuovamente la Congregazione nel 1961, per assumere l'incarico di Segretario di Stato: cfr. MOJOLI G., *All'ombra di Pietro*, Roma 1976, 62; DEL RE N., *I Cardinali e gli Assessori della S. Congregazione nel Primo Cinquantenario, 1917-1967 / I – Cardinali Segretari/ 5. Amleto Giovanni Cicognani (14 novembre 1959-12 agosto 1961)* in *La Sacra Congregazione nel Cinquantenario*, 90-92; *Annuario Pontificio 1974*, 960.

<sup>22</sup> cfr. [COUSSA A.], *Codificazione Canonica Orientale*, in *Oriente Cattolico*<sup>3</sup> 35-61; etiam FALTIN D., *Codificazione del Diritto Canonico Orientale*, in *La Sacra Congregazione nel Cinquantenario*, 121-137; ŽUŽEK I., *Les textes non publiés du Code de Droit Canon Oriental*, in *Nuntia* 1 (1975) 23-31.

<sup>23</sup> cfr. *Oriente Cattolico*<sup>4</sup>, 57.

<sup>24</sup> Gesuita, Lubiana 1924 - Soriano nei Cimini (Roma) 2004, canonista, segretario della Commissione per la revisione del CICO dal 1972 sino alla sua estinzione nel 1990. Nel necrologio pubblicato dalla SCO nel *Servizio Informazioni Chiese Orientali* 49 (2004) 243 si ricorda che egli era stato anche Sottosegretario del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, Consultore di varie Congregazioni, Rettore del PIO, professore di diritto canonico e di lingua russa; cfr. *Necrologio e Bibliografia canonistica* in «*Kanon*» 19 (2006), 251-262.

<sup>25</sup> I Padri FELICE M. CAPELLO SJ, EMILIO HERMAN SJ, IPPOLITO DELLA S. FAMIGLIA OCD, ARCADIO LARRAONA CMF e ROMUALDO SOUARN AA.

I delegati assunsero come *instrumentum laboris* il *Codex Iuris Canonici*, promulgato nel 1917, e ne analizzarono i canoni, annotando a margine di ciascun canone le loro osservazioni, stese con riferimento alla disciplina e agli usi della propria Chiesa<sup>26</sup>.

Infine, dopo vari studi e rielaborazioni, fu possibile passare ad una nuova fase e la Commissione Cardinalizia per gli studi preparatori si trasformò, il 17 luglio 1935, in Pontificia Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale.

Come si è visto, la Congregazione per la Chiesa Orientale era pienamente coinvolta, e ad alto livello, nei lavori della Commissione Cardinalizia, poiché questa era stata presieduta dal Card. LUIGI SINCERO, Segretario della Congregazione, seppure affiancato dal Card. PIETRO GASPARRI fino alla morte di questo ultimo (nel 1934), ed aveva avuto come segretario il CICOGNANI, allora Assessore della medesima Congregazione.

La nuova Commissione, molto allargata rispetto alla precedente, fu anch'essa presieduta dal Card. SINCERO, Segretario della Congregazione, ma alla sua morte (il 7 febbraio 1936) gli subentrarono nei suoi due incarichi due persone distinte: il Card. TISSERANT come Segretario della SCO<sup>27</sup>, ed il Card. MASSIMI per la Commissione, il quale, alla sua morte (6 marzo 1954), avrà come successore il Card. GREGORIO PIETRO AGAGIANIAN, Patriarca di Cilicia degli Armeni<sup>28</sup>.

Segretario della nuova Commissione fu il Rev. P. COUSSA, che mantenne questo ufficio anche alla sua nomina ad Assessore della SCO, per poi lasciarla nel 1961, alla sua designazione come pro-segretario e poi Cardinale Segretario della Congregazione: a quella data, il codice era praticamente già pronto in tutte le sue parti. La segreteria passò allora al suo

---

<sup>26</sup> La Biblioteca della SCO conserva ben rilegati un esemplare a stampa di ciascuno dei numerosi fascicoli di queste annotazioni, alle quali fa seguito uno schema di Codice Orientale, che le sintetizza. Leggiamo, come intestazione dei singoli fascicoli: SACRA CONGREGAZIONE "PRO ECCLESIA ORIENTALI"/ *Codificazione Canonica Orientale*. Quanto ai volumi dello Schema: SACRA CONGREGAZIONE ORIENTALE/*Codificazione Canonica Orientale/Schema dei canoni dal can...al can...*, secondo le proposte dei Revmi Delegati Orientali.

<sup>27</sup> Card. EUGÈNE TISSERANT (24 marzo.1884 - 21 febbraio 1972), illustre orientalista, fu Segretario della SCO dal 1936 al 1959 e già da allora e sino alla morte, Bibliotecario e Archivista di S. Romana Chiesa:: cfr. DEL RE N., *I Cardinali e gli Assessori della S. Congregazione nel Primo Cinquantenario, 1917-1967 /I –Cardinali Segretari/ 4. Eugenio Tisserant (19 giugno 1936-11 novembre 1959)*, in *La Sacra Congregazione nel Cinquantenario, 88-90; etiam Annuario Pontificio 1973, 946*.

<sup>28</sup> Nato nel Caucaso il 18 settembre 1895, era anche stato Prefetto della Congregazione per la Propagazione della Fede (cfr. *Annuario Pontificio 1971, 33\**); riterrà la presidenza della Commissione per il resto della vita.

collaboratore, Rev. P. DANIEL FALTIN OFM CONV. che mantenne il titolo di Assistente<sup>29</sup>.

Sebbene a partire dalla morte del Card. SINCERO i due incarichi, di Segretario e poi Prefetto della Congregazione per la Chiesa Orientale e quello di Presidente della Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, non fossero più cumulati in un'unica persona, la nuova Commissione mantenne stretti contatti con la Congregazione Orientale<sup>30</sup>.

Cito ad esempio una lettera del 24 febbraio 1936, Prot. N. 469/35: il Presidente della Commissione, Card. MASSIMI, comunica a Mons. GIUSEPPE CESARINI<sup>31</sup>, Assessore della Congregazione per la Chiesa Orientale che, «affinché le Ponenze delle Plenarie degli Em.i di questa commissione siano complete, occorre tener conto anche degli atti e desiderata della S. Congregazione Orientale nei riguardi di ogni canone».

Pertanto il Cardinale annunciava l'invio di alcune copie delle pendenze dei canoni da esaminare (si trattava quella volta dei cann. 86-145) ed aggiungeva: «V. E. è pregata di provvedere a che gli Officiali della S. Congregazione diano le indicazioni che riguardano i diversi riti, come decreti non ancora pubblicati, proposte, suggerimenti, ecc. affinché se ne tenga conto prima di fissare il testo dei singoli canoni»<sup>32</sup>.

Al momento della solenne apertura del Vaticano II il *Codex Iuris Canonici Orientalis* era pronto in tutte le sue parti, e contava 2666 canoni<sup>33</sup>; di questi, 1590 erano stati promulgati con l'annotazione delle fonti da Papa PIO XII<sup>34</sup>, ma Papa GIOVANNI XXIII dilazionò la promulgazione dei

---

<sup>29</sup> Nato a Spiš in Slovacchia il 21 aprile 1927, docente presso la Pontificia Università Lateranense; Consultore della SCO (1969-1974), nel 1986 entrò a far parte del Collegio dei Prelati Uditori della Romana Rota – deceduto il 12 febbraio 2008 (dati cortesemente forniti dall'Archivista della SCO).

<sup>30</sup> Ma è forse significativo il fatto che la Commissione fosse "ospite" della SCO, in quanto aveva la propria sede nel "Palazzo dei Convertendi" di via della Conciliazione 34, che era considerato sino agli anni '80 del secolo scorso come Palazzo "della Congregazione Orientale", ed anche che essa continuasse ad usare la carta intestata alla Congregazione, ponendo la propria intestazione in secondo piano, quasi non fosse che un semplice ufficio interno della SCO.

Per il Palazzo "della Congregazione", cfr. ŽYLIS S., *La Sede della S. Congregazione: il Palazzo dei Convertendi*, in *La Sacra Congregazione nel Cinquantesimo*, 65-71.

<sup>31</sup> Per il CESARINI (1885-1941), cfr. DEL RE N., *I Cardinali e gli Assessori della S. Congregazione nel Primo Cinquantenario, 1917/1967 //II – Prelati Assessori/3. Giuseppe Cesarini (21 marzo 1933-26 marzo 1941)* in *La Sacra Congregazione nel Cinquantesimo*, 99.

<sup>32</sup> Il documento è conservato nell'Archivio della SCO, *posizione* 79/36, intitolata *Contributo della S. Congregazione alla Codificazione Orientale* e conservata nella Sezione: "ORIENTE/Codificazione Canonica Orientale".

<sup>33</sup> Cfr. [COUSSA A.], *Codificazione Canonica Orientale*, in *Oriente Cattolico*<sup>3</sup>, 46

<sup>34</sup> Cfr. [COUSSA A.], *Codificazione Canonica Orientale*, in *Oriente Cattolico*<sup>3</sup>, 47-55; BROGI M., *Codificazione del diritto comune delle Chiese Orientali Cattoliche*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 45 (1988)12-14.



canoni sui Sacramenti, il cui testo già annotato gli era stato sottoposto dal Card. AGAGIANIAN il 12 dicembre 1958<sup>35</sup>.

Sui motivi che avevano indotto il Romano Pontefice a decidere in questo senso, che contrastava con quanto avrebbe egli stesso annunciato pochi giorni dopo, assieme alla decisione di convocare un Concilio Ecumenico<sup>36</sup>, possiamo solo avanzare delle ipotesi<sup>37</sup>.

I canoni sui Sacramenti, assieme a tutti gli altri, già redatti ma non ancora tutti annotati, rimasero nell'Archivio della Commissione<sup>38</sup>.

#### §4. Primo momento post-conciliare

Terminato il Vaticano II sorse una fioritura di esposizioni, commenti ed interpretazioni dei vari documenti conciliari, ed anche il Decreto «*Orientalium Ecclesiarum*» ebbe i suoi commentatori<sup>39</sup>.

Era chiaro che il Concilio imponeva aggiornamenti e cambiamenti della disciplina vigente, ma non l'aveva abrogata, perché ciò avrebbe creato un *vacuum legis*. Essa doveva dunque essere cambiata da un'autorità competente, ma in quest'attesa doveva mantenere il suo vigore.

Premeva subito dopo il Concilio chiarire il modo di coordinare l'autonomia delle chiese orientali cattoliche, affermata dal decreto conciliare «*Orientalium Ecclesiarum*» (n. 9) con i diritti-doveri primaziali del Romano Pontefice e con le esigenze dell'unità della Chiesa Cattolica; in particolare, occorreva coordinare la facoltà delle chiese patriarcali di nominare i vescovi con le affermazioni del medesimo Concilio sulla necessità della missione canonica<sup>40</sup>.

---

<sup>35</sup> Così il FALTIN in *Unitas* 27 (1972), 176, citato da ŽUZEK I, *Les textes non publiés du Code de Droit Canon Oriental*, in *Nuntia* 1 (1975), 31.

<sup>36</sup> Papa GIOVANNI XXIII aveva infatti annunciato in quella occasione la revisione del *CIC* ed anche «la prossima pubblicazione del Codice di diritto orientale», citato in *Oriente Cattolico*<sup>4</sup>, 58.

<sup>37</sup> Cfr. BROGI M., *Codificazione del diritto comune delle Chiese Orientali Cattoliche*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 45 (1988), 13 s.; BUCCI O., *Il Codice di Diritto Canonico nella Storia della Chiesa*, in *Apollinaris* 55 (1982), 402-404 nota 96.

<sup>38</sup> Cfr. BROGI M., *Codificazione del diritto comune delle Chiese Orientali Cattoliche*, in *Revista Española de Derecho Canónico* 45 (1988), 14 s.

<sup>39</sup> Ricordo, in ordine cronologico, POSPISHIL V. J., *Orientalium Ecclesiarum*, New York 1965; WOJNAR M. *Decree on the Oriental Catholic Churches* in *The Jurist* 25 (1965) 173-255; ESPOSITO R. F., *Decreto sulle Chiese Orientali*, Roma 1965; ŽUZEK I., *Animadversiones quaedam in Decretum de Ecclesiis Orientalibus Catholicis Concilii Vaticani II*, in *Periodica* 55 (1966) 266-288; PUJOL C., *Decretum Concilii Vaticani II "Orientalium Ecclesiarum"*, Romæ 1970; EDELBY N. & DICK I., *Les Eglises Orientales Catholiques – Décret "Orientalium Ecclesiarum"*, «Unam Sanctam» 76, Paris 1970; MANNA S. & DISTANTE G., *Orientalium Ecclesiarum - Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche*, Casale Monferrato 1986.

<sup>40</sup> Cfr. *Lumen Gentium* n. 24: «La missione canonica dei Vescovi può essere fatta (...) che se questi [il Successore di Pietro] rifiuta o nega la comunione apostolica, i Vescovi non possono essere assunti all'ufficio».

In pratica, occorre creare una forma di cooperazione delle chiese patriarcali con il Vescovo di Roma, capace di soddisfare ambedue le esigenze<sup>41</sup>: alcuni commentatori si erano affrettati ad interpretare il testo conciliare nel senso che esso avesse *sic et simpliciter* escluso ogni intervento previo del Papa, senza considerare l'odiosità di un eventuale intervento posteriore alla pubblicazione di decisioni sinodali delle chiese patriarcali<sup>42</sup>.

Andavano inoltre definiti alcuni istituti giuridici; ad esempio, occorre chiarire quale fosse, tra i vari sinodi esistenti nelle chiese patriarcali<sup>43</sup>, quello che costituisce, con il Patriarca, l'autorità superiore della singola chiesa orientale<sup>44</sup>, o che cosa comportasse sul piano giuridico l'*aggregazione* alla propria Chiesa particolare del vescovo orientale costituito al di fuori del territorio della chiesa patriarcale<sup>45</sup>, e così via.

La Santa Sede non era rimasta inattiva ma, come succede a chi attende una risposta, i tempi sembrano sempre eccessivamente lunghi, ed è facile lanciare l'accusa di inerzia e di indifferenza.

Nel periodo post-conciliare stavano invece apparendo vari decreti di attuazione dei principi solennemente enunciati dal Concilio, con conseguente aggiornamento della disciplina allora vigente, dalle nuove norme riguardanti le elezioni episcopali (22 giugno 1966)<sup>46</sup> alla Dichiarazione della SCO sul *vescovo aggregato* (25 marzo 1970), ed altre ancora<sup>47</sup>.

---

<sup>41</sup> Cfr. BROGI M., *Nomine Vescovili nelle Chiese Orientali Cattoliche*, in *Kanon* 7 (1985) 131-135.

<sup>42</sup> Un commentatore scriveva ad esempio che «The Decree desires that the intervention of the Roman Pontiff be not the rule but rather the exception», cfr. POSPISHIL V. J., *Orientalium Ecclesiarum* (New York 1965) 14; si veda anche WOJNAR M. *Decree on the Oriental Catholic Churches* in *The Jurist* 25 (1965) 203.

<sup>43</sup> Cfr. BROGI M., *Sinodi Patriarcali, Assemblee e Conferenze Episcopali di rito Orientale*, in *Antonianum* 51 (1976), 250-265.

<sup>44</sup> Cfr. *Orientalium Ecclesiarum* n. 9.

<sup>45</sup> Cfr. *Orientalium Ecclesiarum* n. 7.

<sup>46</sup> È la soluzione pratica adottata il 24 maggio 1966 dalla Commissione per il coordinamento dei lavori postconciliari e per l'interpretazione dei lavori del Concilio, su proposta di Papa PAOLO VI, e che la SCO comunicò ai singoli Patriarchi con lettere personali datate 22 giugno 1966, prot. N. 106/65, redatte dal dicastero ma rivedute ed approvate dal Papa.

Oltre alla copia di ciascuna delle lettere del 22 giugno 1966, la *Posiz.* 106/65 contiene sub n. 122 le citate conclusioni della Commissione, sub n. 127, la nota relativa all'Udienza del 6 giugno, nel corso della quale Papa PAOLO VI chiese che gliene fosse sottoposta la minuta e, sub n. 128, la minuta di base con le varianti per i singoli destinatari, con correzioni di mano del Papa; per un'esposizione della soluzione escogitata, entrata poi nel CCEO ai cann. 182-185, cfr. BROGI M., *Nomine Vescovili nelle Chiese Orientali Cattoliche*, in «*Kanon*» 7 (1985), 132-134.

<sup>47</sup> Per i primi documenti post-conciliari, riguardanti la Chiesa Universale, sia latina che d'Oriente, cfr. ROMITA F. (a cura di), *Normæ Exsequutiæ Concilii Oecumenici Vaticani II (1963-1969)*, Napoli in Italia 1971; ... / *Supplementum I (1969-1972)*, Napoli in Italia 1973; per una selezione di quelli che riguardano soltanto le Chiese orientali, cfr. *Nuntia* 3 (1976) 25-43; BROGI M., *Codificazione del diritto comune delle Chiese Orientali Cattoliche*, op. cit., 17-19.

Ricordo in modo particolare che il Concilio aveva rivoluzionato la capacità dei Vescovi eparchiali di dispensare dalle leggi ecclesiastiche disciplinari: mentre essi, secondo il diritto allora vigente, potevano concedere tali dispense nei limiti fissati dal diritto pontificio, il Concilio riconobbe loro una piena facoltà di dispensare in singoli casi, «*nisi a Suprema Ecclesiae Auctoritate specialis reservatio facta fuerit*»<sup>48</sup>; il 2 maggio 1967 questa disposizione fu resa esecutiva, mediante la pubblicazione dell'elenco delle riserve pontificie<sup>49</sup>.

Alcuni di questi documenti seguivano di qualche settimana un documento simile, promulgato dalla Santa Sede per la Chiesa Latina; questi ultimi erano sottoposti ad apposite commissioni costituite di volta in volta dalla SCO le quali, dopo attento studio, proponevano un testo adeguato al diritto orientale.

Siccome queste commissioni, come era già avvenuto per il CICO, prendevano come *instrumentum laboris* il documento emanato per la Chiesa latina, quello “per gli orientali” non lasciava trasparire il lavoro fatto, bensì dava l'impressione che la SCO fosse andata a rimorchio degli altri Organismi della Curia, e si fosse limitata ad apportare ai documenti originali brevi adattamenti terminologici e qualche modifica di ordine secondario<sup>50</sup>.

I documenti dimostrano che tale impressione era falsa, così come è falso pensare che il CICO sia una semplice “traslitterazione” del CIC del 1917, ma tant'è.

## §5. Verso una nuova Commissione

In questo contesto, con il CICO promulgato solo in parte, e nel medesimo tempo superato dal Concilio in tanti punti, e solo parzialmente aggiornato dai documenti post-conciliari, si sentiva sempre più urgente il bisogno di un nuovo codice, che regolasse l'intera disciplina canonica in adesione ai dettami del Concilio.

Così, con una lettera indirizzata a Papa PAOLO VI in data 23 ottobre 1967<sup>51</sup>, dieci Presuli Orientali Cattolici<sup>52</sup> rilevano che nel recente Sinodo

---

<sup>48</sup> Cfr. *Christus Dominus* n. 8

<sup>49</sup> Ciò avvenne con il Motu Proprio «*Episcopalis Potestatis*», per il quale cfr. ROMITA F. (a cura di), *Normae Exsequitivae Concilii Oecumenici Vaticani II (1963-1969)*, Neapoli in Italia 1971, 188-192; *Nuntia* 3 (1976), 26-30

<sup>50</sup> Io stesso avevo usato l'espressione “versione orientale” di un testo latino: BROGI M., *Codificazione del diritto comune ...*, op. cit., 18.

<sup>51</sup> Copia di questo Documento, contrassegnata come n. 3, è conservata nell'Archivio della SCO nel voluminoso fascicolo n. 327/69, *Nuova Codificazione Orientale*, archiviato in cinque contenitori nella sezione ORIENTE/Diritto.

<sup>52</sup> I firmatari sono Card. TAPPOUNI, Patriarca di Antiochia dei Siri, Card. STÉPHANOS SIDAROISS, Patriarca di Alessandria dei Copti, Card. JOSEPH SLIPYI, Arcivescovo Maggiore [degli Ucraini], PAULUS CHEIKHO, Patriarca di Babilonia, IGNACE P. BATANIAN, Patriarca di Cilicia degli Armeni,

dei Vescovi erano stati trattati i principi di revisione del *CIC*<sup>53</sup>, ma non era stato detto nulla del diritto canonico orientale: essi propongono un «Code de Droit Canonique de l’Eglise Universelle» in tre parti: 1° - La *Lex Ecclesiae Fundamentalis*; 2 – Il diritto particolare della Chiesa latina; 3 – Il diritto particolare comune a tutte le Chiese orientali.

Qualche tempo dopo il Segretario della Congregazione, Mons. MARIO BRINI<sup>54</sup>, chiede al P. ŽUŽEK SJ, che era allora Rettore del Pontificio Istituto Orientale, di fargli conoscere il pensiero suo e di alcuni altri Padri, ed il ŽUŽEK risponde inviandogli una lettera manoscritta di un suo confratello, datata 14 novembre 1968<sup>55</sup>, asserendo che il contenuto rifletteva il suo pensiero, già espresso in un articolo da lui pubblicato di recente su *Concilium*<sup>56</sup>.

L’Autore della lettera rilevava innanzitutto che la Commissione per la revisione del *CIC*<sup>57</sup> stava elaborando una *Lex Ecclesiae Fundamentalis*, ed aveva già avviato una rilettura del *CIC*, mentre nulla di simile accadeva per gli Orientali.

La Santa Sede avrebbe certo potuto invitare le singole chiese cattoliche orientali a procedere all’aggiornamento del proprio diritto particolare, ciascuna per conto suo, ma la cosa per vari motivi anche pratici non pareva auspicabile.

Né trovava conveniente che si attendesse il nuovo *CIC* per poi adattarvi un *CICO* aggiornato, poiché il Decreto Conciliare sulle Chiese Orientali aveva enunciato un buon numero di punti privi di corrispondenza nel diritto canonico latino, o da esso nettamente distinti, i quali esigevano un apposito esame: il Decreto prevedeva infatti «une structure propre pour celles-ci [n.d.r. le chiese orientali], (...) une plus grande autonomie (...) la

---

Arciv. AMBROSIJ SENYCHIN, di Filadelfia degli Ucraini, Arciv. ASRATE MARIAM YEMMERU, Metropolita di Addis Abeba, Arciv. Titolare NEOPHYTOS EDELBY, melkita, Arciv. M. HERMANIUK, Metropolita di Winnipeg degli Ucraini, Arciv. GREGORIOS THANGALATHIL, di Trivandrum dei Siro Malankaresi.

<sup>53</sup> Per i Principi, cfr. *Communicationes* 1 (1969), 55 s., 77-100.

<sup>54</sup> Arcivescovo e Nunzio Apostolico, nato a Piombino (Livorno) l’11 maggio 1908, fu alunno del Pontificio Collegio “Russicum” e ricevette l’ordinazione presbiterale secondo il rito bizantino dei Russi; Segretario della SCO dal 1967 al 1982, deceduto il 9 dicembre 1996, mentre era in corso il Sinodo Speciale dei Vescovi per il Libano; cfr. DEL RE N., *I Cardinali e gli Assessori della S. Congregazione nel Primo Cinquantenario, 1917/1967 / II – Prelati Assessori/ 8. Mario Brini (1965 – [1982])* in *La Sacra Congregazione nel Cinquantenario*, 102 s.; *Annuario Pontificio 1996*, 1160.

<sup>55</sup> Lettera del P. JACQUES MASSON SJ, missionario in Egitto, conservata con il n. 10 nella *Posiz.* 327/69.

<sup>56</sup> *Opinions on future structure of Oriental Canon Law*, in *Concilium* 8.3 (1967), 65-75

<sup>57</sup> La Commissione per la revisione del *CIC* era stata istituita da Papa GIOVANNI XXIII sin dal 28 marzo 1963 – cfr. *Communicationes* 1 (1969), 5 – e pur avendo tenuto varie riunioni preliminari, essa iniziò ufficialmente i propri lavori soltanto dopo il Concilio, e precisamente il 20 novembre 1965: cfr. *Communicationes* 1 (1969), 38. Questi lavori culminarono il 25 gennaio 1983 con la promulgazione del nuovo *Codex Iuris Canonici*.

restitution de tous leurs droits traditionnels aux Patriarches, l'obligation de sauvegarder les traditions anciennes».

La Congregazione non tardò a muoversi: già il 2 dicembre 1968 il Segretario Mons. BRINI, ricevuto in udienza dal Papa, gli sintetizzava questi argomenti<sup>58</sup>; in calce al Foglio d'Udienza, Mons. BRINI annota: «Il Santo Padre ha trovato molto giuste ed appropriate queste osservazioni (...)».

Il Papa trattiene l'originale, e chiede che si invii una lettera con suggerimenti pratici, e specialmente con la proposta di membri e di consultori della Commissione in causa.

La questione continuò a maturare in seno alla SCO, ed il 5 luglio 1969 il Prefetto, Card. MASSIMILIANO DE FÜRSTENBERG<sup>59</sup>, approvava un'altra nota d'ufficio di protocollo 327/69 in tre punti di diversa lunghezza (metà del foglio è dedicata al solo primo punto)<sup>60</sup>, stesa da Mons. DI BIAGIO<sup>61</sup>.

Vi si legge: «1 – Dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II (...) è auspicata ed attesa dagli Orientali una nuova codificazione ecclesiastica loro propria».

Seguono una presentazione delle parti del CICO sino a quel momento promulgate ed un riferimento alla revisione del CIC ormai in corso, e si prosegue:

«Pare che si stia diffondendo l'impressione negli ambienti orientali che il nuovo codice latino debba ancora una volta servire di base per il futuro codice orientale, mentre il citato Decreto [Conciliare] per le Chiese Orientali prevede per queste una propria struttura giuridica. Infatti, il Decreto prevede una determinata autonomia delle Chiese Orientali, il ripristino sia pure con adattamenti ai tempi moderni dei diritti patriarcali tradizionali, l'obbligo di salvaguardare le antiche tradizioni: tutte questioni delicate e difficili, che suppongono un lungo studio. Sarebbe quindi augurabile che non si rimandi troppo l'inizio dei lavori».

«2 – La Congregazione per le Chiese Orientali, essendo un organo amministrativo e non legislativo, si trova spesso in difficoltà nel risolvere i nuovi, talvolta impellenti, problemi che

<sup>58</sup> Nota in data 18 novembre 1968, prot. N. 187/67, ma conservata con il n. 12 nella *Posiz.* 327/69.

<sup>59</sup> Per il Card. MAXIMILIEN DE FÜRSTENBERG, cfr. DEL RE N., *I Cardinali e gli Assessori della S. Congregazione nel Primo Cinquantenario, 1917-1967 /I – Cardinali Segretari/ 8. Massimiliano de Furstenberg (1968-[1973]) in La Sacra Congregazione nel Cinquantesimo*, 96 s.

<sup>60</sup> Il documento, contrassegnato dal n. 15, è conservato nella *Posiz.* 327/69.

<sup>61</sup> Mons. AGOSTINO DI BIAGIO, nato nel 1916, prestò il suo servizio alla SCO dal 1945 fino alla morte, sopravvenuta il 5 gennaio 1981: *Necrologio in Servizio Informazioni per le Chiese Orientali* nn. 415-416, Anno 36 (1981) genn./febb. 1981, 13-15.

si presentano ed è fatta oggetto di aspri quanto gratuiti attacchi anche da parte di qualche Patriarca e Cardinale orientale.

D'altra parte, si costata che ad alcuni testi conciliari viene data un'interpretazione molto discordante, provocando fermenti spesso ingiustificati. (...).

Ed infine il punto conclusivo: «3 – È umile parere della Congregazione che la costituzione di una commissione per la revisione del CICO sia atta a ridonare immediatamente la tranquillità ...ed a risolvere con autorevolezza i problemi di aggiornamento e rinnovamento legislativo delle Chiese Orientali».

Con questi argomenti, ed anzi, verosimilmente, con questo stesso foglio in mano, il Card. DE FÜRSTENBERG si presentò a Papa PAOLO VI l'8 luglio 1969.

Le annotazioni redatte dal Cardinale dopo l'udienza sono conservate in un foglio dattilografato autenticato dalla sua stessa mano<sup>62</sup>, che si apre con l'affermazione: «Sua Santità si è degnato approvare quanto ho esposto al riguardo».

Il Papa era disposto a nominare un Cardinale come Presidente della prospettata Commissione, pur lasciando la presidenza *ad honorem* al Cardinale AGAGIANIAN, il quale presiedeva da quindici anni la Pontificia Commissione per la redazione del *CICO*, che non era ancora stata soppressa; bisognava tuttavia che si trattasse «di una personalità molto capace».

Il Cardinale aveva azzardato il nome di un Cardinale latino, «senza conoscerlo bene, ma a titolo di esempio»; la proposta non sarebbe dispiaciuta al Papa, il quale però esprimeva la sua preferenza «per una personalità dell'Oriente che fosse veramente all'altezza del compito».

Dopo aver esaminato alcuni nomi, il Papa aveva concluso dicendo: «Proponete». Il foglio continua: «Sarebbe, infine, anche disposto – questione questa sollevata opportunamente dal Card. Prefetto con l'E.<sup>mo</sup> WILLEBRANDS<sup>63</sup> – all'ammissione di “consiglieri” (oppure sotto altro nome da studiare) competenti ortodossi».

Possiamo dire che questa udienza segna concretamente l'avvio del processo di revisione del *CICO* sia nelle parti già promulgate, che in quelle non pubblicate, poiché la commissione dalla quale ci si attende l'aggiornamento della disciplina ecclesiastica è passata dal mondo degli

---

<sup>62</sup> Il documento, contrassegnato dal n. 17, è anch'esso nella *Posiz.* 327/69.

<sup>63</sup> Cardinale olandese, nato nel 1909 e deceduto nel 2006, Presidente dal 1969 al 1989 del Segretariato per l'Unione dei Cristiani, divenuto nel 1988 Pontificio Consiglio per la promozione dell'Unità dei Cristiani, ed anche, dal 1975 al 1983, Arcivescovo Metropolitano di Utrecht: cfr. DEL RE N., *La Curia Romana*, 3ª ed. (Roma 1970) 208-210; *Annuario Pontificio 2006*, 94\*; *Annuario Pontificio 2007*, 1177.

auspici a quello reale, essa non è più un “diffuso desiderio”, ma ormai è stata concepita, sta per nascere.

Papa PAOLO VI, che aveva dato qualche mese prima al BRINI un segnale di accettazione della proposta, in questa seconda udienza si è dichiarato in modo più concreto pronto ad istituire una commissione pontificia di alto livello, cui affidare il compito di rivedere il *CICO*, ed ha incaricato la Congregazione di suggerirgliene la composizione.

La *SCO*, continuando a riflettere sulla formazione dell'erigenda commissione, giunse alla conclusione che per vari motivi, anche psicologici, era opportuno accantonare la soluzione che poteva parere la più semplice, cioè trasformare la Commissione di redazione del *CICO* in Commissione di revisione: chi aveva redatto il *CICO*, ed in particolare il Card. AGAGIANIAN, non avrebbe colto facilmente la necessità di modificarlo e d'introdurvi dei cambiamenti troppo radicali.

La *SCO* auspicava infatti una commissione composta da personale diverso da quello della commissione codificatrice, che unisse ad una particolare competenza nel diritto delle Chiese orientali una conoscenza pratica delle comunità interessate, e si era pertanto orientata verso il *PIO*, che studia “*ex professo*” non solo il diritto di quelle chiese, ma anche, con empatia, tanti altri loro aspetti, ed è in costante contatto con i loro fedeli.

Con questi elementi, il Card. DE FÜRSTENBERG riprese l'argomento nell'udienza che gli fu concessa da Papa PAOLO VI il 28 febbraio 1970<sup>64</sup>: quel giorno egli propose dunque al Papa di affidare la segreteria dell'erigenda commissione al P. IVAN ŽUŽEK SJ<sup>65</sup>, Rettore del *PIO*, che il Cardinale descriveva come «persona equilibrata, prudente, e competente nel diritto canonico».

Il Pontefice rispose invitando il Prefetto a proporre la cosa al Card. AGAGIANIAN ed il Prefetto, esposte le sue difficoltà<sup>66</sup>, non insistette sulla persona del Presidente ma proseguì, e cito la sua annotazione; «ho aggiunto che, a mio avviso, sarebbe necessario di riprendere tutto ex novo e di nominare una Commissione pure del tutto nuova. Se fosse opportuno, si potrebbe conservare il Card. AGAGIANIAN alla presidenza, in quanto orientale e persona fidata; sarebbe però necessario di avere una “équipe” nuova, con rappresentanti dei diversi riti».

Al termine, il Cardinale prega il Papa di dispensarlo dal dover trattare lui stesso la questione con il Card. AGAGIANIAN, e PAOLO VI

---

<sup>64</sup> Il Foglio d'Udienza, contrassegnato con il n. 27, è conservato nella *Posiz.* 327/69.

<sup>65</sup> v. *supra*, nota nr. 23.

<sup>66</sup> Secondo il Foglio d'Udienza, la cosa fu detta con molta franchezza: «Ho fatto però sommamente osservare [a Papa Paolo VI] che il Cardinale non vedeva la necessità della revisione, a quanto sembra, dicendo che tutto ormai è già preparato (...)».

accondiscende, e chiede al Cardinale di preparargli «una Nota o Memorandum».

L'Udienza successiva, almeno per il nostro argomento, ha luogo in data 4 giugno 1970: il Card. DE FÜRSTENBERG si presenta a Papa PAOLO VI con un lungo memorandum, che partendo dal Decreto Conciliare *Orientalium Ecclesiarum*, e fatta menzione delle parti già promulgate del CICO, evidenzia la necessità di una riforma della disciplina canonica comune a tutte le Chiese Cattoliche Orientali<sup>67</sup>, e suggerisce una possibile procedura per la costituzione e l'organizzazione dell'erigenda commissione; ad ogni modo occorrerà affrettarsi, perché i tempi prospettati sono piuttosto lunghi.

Il Papa, annota in calce il Cardinale, è disposto ad accogliere tutte le proposte della SCO, ed intanto chiede «di cercare un Patriarca, o almeno un Vescovo, un abate o un Religioso», e questo per il susseguente mese di settembre, data alla quale il Cardinale AGAGIANIAN avrebbe compiuto 75 anni<sup>68</sup>; il Papa mostrava così di aver accolto la proposta della SCO, di costituire una commissione con un nuovo Presidente.

È probabile che egli avesse ricevuto in precedenza il Card. AGAGIANIAN e lo avesse informato della sua intenzione di affidargli la revisione e l'aggiornamento del CICO e che il Cardinale, che era di salute malferma, avesse chiesto di esserne dispensato per motivi di salute<sup>68</sup>.

È anche probabile che il Papa si fosse in seguito assicurato della disponibilità del Card. JOSEPH PARECATTIL, Arcivescovo Metropolita di Ernakulam dei Siro Malabaresi<sup>69</sup>, e che questi, pur accettando l'incarico, avesse segnalato che i suoi molteplici gravi impegni gli avrebbero impedito di allontanarsi per lunghi periodi dalla sua sede.

Sta di fatto che una lettera della Segreteria di Stato del 23 settembre 1971, prot. N. 187120<sup>70</sup>, a firma del Card. JEAN VILLOT, allora Segretario di Stato, comunica al Card. DE FÜRSTENBERG l'intenzione del Pontefice di affidare la presidenza dell'erigenda commissione al Card. PARECATTIL.

Tuttavia, prosegue la lettera, in considerazione delle difficoltà di quel Cardinale di seguire assiduamente i lavori della commissione, si giudica opportuno che egli sia coadiuvato da un Vice Presidente «insignito della

---

<sup>67</sup> Anche questo documento, contrassegnato con il n. 35, è conservato nella *Posiz.* 327/69.

<sup>68</sup> Ed infatti egli venne a mancare pochi mesi dopo, il 31 marzo 1971: cfr. *Communicationes* 3 (1971) 107.

<sup>69</sup> Nato il 1° aprile 1912 a Kindangkur nello Stato Indiano del Kerala (India) e deceduto a Cochin, nel medesimo Stato, il 20 febbraio 1987; cfr. *Necrologio* in *Nuntia* 26 (1988), 3-8; NEDUNGATT G. *Orazione Funebre*, *ivi*, 9-18.

<sup>70</sup> Il documento, contrassegnato con il n. 36, è conservato nella *Posiz.* 327/69.



dignità episcopale e dimorante nell'Urbe, nonché da un Segretario molto efficiente».

La lettera fa due nomi per il primo incarico (Mons. BOUTROS SFAIR e Mons. CLEMENTE IGNAZIO MANSOURATI) ed uno solo per la segreteria, quello del P. DANIEL FALTIN OFM CONV.

Quest'ultima asserzione ovviamente non corrisponde all'intenzione della SCO, di affidare la segreteria della nuova commissione a qualcuno che oltre ad avere una buona conoscenza del diritto delle Chiese orientali, fosse ben inserito fra gli studiosi della materia, ed avesse inoltre contatti con personalità orientali anche non cattoliche, ed esperienza di situazioni concrete dell'Oriente Cristiano.

Il Segretario di Stato aveva concluso la sua lettera del 23 settembre invitando il Card. Prefetto ad esprimere il suo parere "circa l'intera questione", e la risposta della SCO non si fece attendere, giacché porta la data del 27 settembre 1971<sup>71</sup>.

È un testo lungo ed articolato: quanto al Card. PARECATTIL, la lettera non fa alcun commento; la proposta corrisponde infatti a quanto aveva auspicato la SCO.

Il Card. DE FÜRSTENBERG elogia poi Mons. SFAIR per tutto il lavoro da lui compiuto in passato, anche in collaborazione con la SCO, ma fa notare che egli «oggi appare in qualche modo sorpassato dagli avvenimenti» e giudica la cosa naturale, essendo egli nato sul finire del secolo precedente, cioè nel 1888, e conclude che al riguardo egli si sente obbligato a dichiarare «che la scelta è inopportuna».

La lettera della SCO prosegue elogiando Mons. MANSOURATI e concludendo che egli ha le doti richieste «per l'espletamento del compito in parola».

Il discorso diviene poi molto cauto: la candidatura del P. FALTIN, scrive il Cardinale, lo lascia «piuttosto perplesso», poiché egli, che è latino, non appartiene ad alcun rito orientale «né per le sue origini né per adozione», e continua riconoscendo la sua competenza, ma manifestando nel medesimo tempo altri motivi di perplessità. E conclude: «Se egli è stato Assistente (non Segretario) della precedente Commissione Orientale, non bisognerebbe dimenticare che il lavoro fu largamente preparato dal defunto Cardinale COUSSA».

La lettera passa poi alla parte propositiva: «atteso che la salute non permetterebbe più al Rev.<sup>mo</sup> P. CLEMENTE PUJOL [S.I.] dell'Istituto

---

<sup>71</sup> La lettera, contrassegnata con il n..41, è conservata nella *Posiz.* 327/69, .

Orientale<sup>72</sup>, di assumere questo compito, mi sembra che l'attuale Rettore [...] presenti doti di scienza, di comprensione e di "savoir-faire" unito a un prestigio personale, che gli permetterebbero di dedicarsi a questo incarico».

Viene inoltre ricordato il suo impegno per la fondazione della Società di Diritto delle Chiese Orientali e si aggiunge: «Egli saprebbe tener conto di tutto e di tutti, senza subire però imposizioni e sempre con appropriate maniere». Ed il Cardinale conclude: «Questo almeno è il mio parere».

Questa lettera sortì l'effetto desiderato: i documenti dell'archivio della SCO non ci forniscono notizie sui passi che furono compiuti in seguito: pare ovvio che la Segreteria di Stato abbia preso contatto con il Card. PARECATTIL, con Mons. MANSOURATI e con P. ŽUŽEK, nonché con i Presuli chiamati a comporre il primo nucleo dell'erigenda Commissione, i cui nominativi, specie quelli dei Vescovi (tutti orientali) erano certamente stati proposti dalla SCO.

Troviamo invece nell'Archivio della SCO copia di un breve messaggio manoscritto datato 2 giugno 1972<sup>73</sup> e spedito il consecutivo 8 giugno.

Il Brini invia con quel biglietto a Mons. GIOVANNI BENELLI, Sostituto della Segreteria di Stato<sup>74</sup>, la bozza di una lettera circolare che la SCO intendeva inviare ai Vescovi orientali, per annunciare «la determinazione [di Papa Paolo VI] di costituire la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale»<sup>75</sup>.

Il 10 giugno 1972 il Card. VILLOT, Segretario di Stato, comunica ufficialmente al Card. PARECATTIL l'istituzione della Commissione e la sua designazione a Presidente della medesima<sup>76</sup>.

Questa data segna dunque la nascita della nuova Commissione<sup>77</sup>.

---

<sup>72</sup> Gesuita, Consultore della SCO, ed in quel momento anche Decano della Facoltà di Diritto Canonico.

<sup>73</sup> Il documento, privo dell'indicazione del protocollo, è contrassegnato con il n. 78, ed è conservato nella *Posiz.* 327/69, assieme all'allegato.

<sup>74</sup> Nato in provincia di Pistoia il 12 maggio 1921, deceduto a Firenze il 26 ottobre 1981, Arcivescovo di Firenze il 3 giugno 1977, Cardinale il consecutivo 27 giugno, assieme al nuovo Arcivescovo di München und Freising, JOSEPH RATZINGER: cfr. *Annuario Pontificio 1982*, 38\*; *Annuario Pontificio 1983*, 1018.

<sup>75</sup> Sottolineato nel testo.

<sup>76</sup> Essa è stata pubblicata in *Nuntia, fascicolo previo* (1973) 2, e poi nuovamente in *Nuntia* 1 (1975) 10.

<sup>77</sup> Per questa Commissione, cfr. BROGI M., *Commissione [Pontificia] per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale*, in FACULTAD DE DERECHO CANÓNICO, INSTITUTO MARTIN DE AZPLICUETA (ed.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, Pamplona [in corso di elaborazione]; FARIS J. D., *The Codification of Eastern Canon Law - Historical Introduction*, in NEDUNGATT G. (ed.), *A Guide to the Eastern Code. A commentary of the Code of Canons of the Eastern Churches*, «Kanonica» 10, Rome 2002, 44-56.

Il documento prosegue indicando i Presuli chiamati a comporre la Commissione<sup>78</sup>, il Vice Presidente (Mons. MANSOURATI<sup>79</sup>) ed il Pro Segretario (P. ŽUŽEK SJ).

### §6. I primi passi

Nei suoi primi passi, la Commissione fu sempre affiancata dalla *SCO*, e cito qualche esempio.

Per rendere la Commissione operativa occorre non solo risolvere vari problemi di carattere organizzativo e logistico, quali la scelta del locale<sup>80</sup>, il suo arredamento, l'assunzione o il trasferimento da altri uffici della S. Sede dei collaboratori e del personale subalterno, ma era ovviamente essenziale costituire il collegio dei Membri e designare i Consulori.

Le Chiese orientali, rispondendo all'invito della Commissione, avevano indicato alla Presidenza della Commissione vari nominativi, ma il totale delle candidature proposte era parso troppo elevato; comunque, l'ultima parola sulla determinazione del numero e la designazione dei singoli consulori era di pertinenza del Romano Pontefice.

Prima di pronunciarsi, il Papa volle udire tramite la Segreteria di Stato il parere della *SCO*, ed il nuovo Prefetto, Card. PIERRE PAUL PHILIPPE<sup>81</sup>, rispose a quella Segreteria in data 5 giugno 1973<sup>82</sup>: egli considera "appropriato" il numero [25] dei Membri, ma considera quello dei Consulori [50] "non adeguato alla suddivisione e all'attesa dei vari riti – anche quelli di minori dimensioni – non tanto per motivi di prestigio, quanto per una maggiore affermazione della loro caratterizzazione come chiese particolari".

La *SCO* dichiarava di "preferire" il numero di 70 Consulori; la risposta non tardò a venire (è datata 20 giugno 1973), e comunicava "per venerato incarico [del Romano Pontefice]", l'accettazione di quanto suggerito<sup>83</sup>.

---

<sup>78</sup> "Tutti i Patriarchi [cattolici] Orientali, i Cardinali VILLOT, DE FÜRSTENBERG, ROSSI, FELICI, WILLEBRANDS, SAMORÉ, ed i Vescovi HERMANIUK, YEMMERU, THANGALATHIL, SIPOVIC, STRATIEW, GAD, PERNICIARO, CRISTEA, KOCISKO, RUSNAK, DUDAS.

<sup>79</sup> Vescovo titolare di Apamea di Siria per i Siri (1917-1982), fu Vice Presidente della Commissione per il primo quinquennio (1972-1977); cfr. *Nuntia* 15 (1982), 101.

<sup>80</sup> La Commissione ebbe la propria sede nel Palazzo "della Congregazione", in Via della Conciliazione n. 34, nei locali che la Penitenzieria Apostolica aveva liberato in quella circostanza, trasferendosi nell'attuale sede nel Palazzo della Cancelleria.

<sup>81</sup> Parigi 1905 – Roma 1984, fu Prefetto della *SCO* dal 1973 al 1980.

<sup>82</sup> Questa lettera porta come protocollo il N. 327/69, ed è ovviamente archiviata in questa Posizione, ma è priva della numerazione interna al fascicolo.

<sup>83</sup> La lettera a firma del Card. VILLOT, prot. N. 235868 è conservata, anch'essa priva della numerazione interna, nella *Posiz.* 327/69.

Si disponeva inoltre che la *SCO* e la Commissione procedessero d'intesa nella selezione dei candidati.

Nel dicembre del 1973 la Presidenza della Commissione inviò alla Segreteria di Stato le bozze del primo fascicolo di “*Nuntia*”, ed ancora una volta la Segreteria di Stato, prima di dare il proprio *nihil obstat*, consultò la *SCO* con lettera del 2 gennaio 1974<sup>84</sup>; la risposta, senz'altro positiva, è del 25 gennaio<sup>85</sup>.

Un'altra consultazione da parte della Segreteria di Stato riguarda un elenco di Personalità ortodosse che la Commissione, dopo aver preso contatto con il Segretariato per l'Unione dei Cristiani, desidera invitare come Osservatori alla solenne inaugurazione dei suoi lavori, ed anche questa volta la *SCO* risponde che “nulla ha da eccepire al riguardo<sup>86</sup>”. Questa “tutela” indiretta da parte della *SCO* potrebbe indurre a pensare che la Congregazione abbia potuto in qualche modo dirigere in questo o quel senso i lavori della Commissione. Ciò non avvenne: il Prefetto *pro tempore* della *SCO*, in quanto membro della Commissione, partecipò alle Riunioni Plenarie al medesimo titolo degli altri Membri, e la *SCO* ricevette in visione i vari schemi del codice, così come li ricevettero altri Organismi della S. Sede, assieme alle Gerarchie Ecclesiastiche delle Chiese Orientali, alle Università Pontificie, ad eminenti canonisti.

È tuttavia doveroso aggiungere che, a quanto pare, la Presidenza della Commissione aveva stabilito una gerarchia tra i cosiddetti «Organi di consultazione», e che la *SCO* figurasse tra quelli *maioris momenti*, ma non so quali e quanti fossero questi Organismi “di prima classe”.

Quanto al Segretario *pro tempore* della *SCO*, Consultore di diritto della Commissione, egli fu subito incluso tra i membri dell'importante “*Cætus de S. Hierarchia*”<sup>87</sup>, ma quando la *SCO* chiese alla Segreteria di Stato che egli potesse inoltre far parte dell'ancor più importante “*cætus centralis*”, al quale confluivano tutti gli schemi ed aveva funzione di coordinamento, le ripetute richieste del Card. Prefetto furono a lungo ignorate<sup>88</sup>. Finalmente, quattro mesi dopo, il Card. VILLOT rispose con lettera del 7 maggio del medesimo anno<sup>89</sup>: con unico riferimento ad una richiesta in data 29 aprile, che era soltanto l'ultima di tante, il Segretario di Stato invitava la

---

<sup>84</sup> La lettera, con prot. N. 247852 è contrassegnata dal n.134 ed è conservata nella *Posiz.* 327/69.

<sup>85</sup> La lettera, contrassegnata con il n. 162, è conservata nella *Posiz.* 327/69.

<sup>86</sup> La lettera della *SCO*, in data 19 febbraio 1974, contrassegnata dal n. 188, è conservata nella *Posiz.* 327/69.

<sup>87</sup> Cfr. *Nuntia, fasciculus prævius* (1973), 16; *Nuntia* 1 (1975), 14.

<sup>88</sup> Il Card. PHILIPPE chiude la lettera del 25 gennaio 1974 già incontrata, sollecitando la risposta alla richiesta sull'argomento, da lui sollevata in data 18 di quello stesso mese; Nella risposta del 7 maggio, il Card. VILLOT fa riferimento ad una lettera della *SCO* di Prot. 327/69, in data 29 aprile.

<sup>89</sup> Il documento, privo della numerazione interna, è conservato nella *Posiz.* 327/69.

Congregazione a proporre un ecclesiastico di propria fiducia, che sarebbe stato incluso nel *cætus* agognato.

È chiaro che la Presidenza della Commissione, nonostante gli ottimi rapporti con la *SCO*, temeva che in quel gruppo strategico il Segretario della Congregazione potesse predominare e coartare la libertà degli altri Consultori, cosa che non avrebbe potuto fare “l'ecclesiastico di fiducia” della *SCO*<sup>90</sup>.

### §7. Perché “pro” Segretario?

Infine, vorrei sollevare una questione: perché il Papa, che aveva accondisceso a tante proposte della *SCO*, non accettò subito la candidatura del P. ŽUŽEK come Segretario della Commissione, antepoendogli, in un primo tempo, P. FALTIN, e nominandolo poi soltanto Pro Segretario?

Questo titolo, che non gli impedì di svolgere egregiamente il suo mandato, denotava innegabilmente una certa precarietà, in quanto dava l'idea che P. ŽUŽEK SJ non fosse che un supplente, magari anche perché carente di qualcuno dei requisiti necessari.

Credo che per rispondere occorra risalire nuovamente ai primi anni dopo il Concilio: nel dare alla Chiesa quella ventata d'aria fresca auspicata da Papa GIOVANNI XXIII, esso aveva scosso e scombussolato non pochi nella Chiesa stessa.

È ben noto che alcuni principi enunciati dal Concilio richiesero del tempo per essere recepiti, con conseguenti remore alla sua applicazione da parte di alcuni, e con fughe in avanti da parte di altri, e queste non sempre nella direzione giusta.

Anche il Decreto «*Orientalium Ecclesiarum*» enuncia dei principi che a certi orecchi potevano parere troppo innovativi e forse anche tali da esporre a rischio l'unità della Chiesa.

Esso aveva ad esempio abolito di fatto la c.d. “preminenza del rito latino” e deplorato, al paragrafo n. 5, le latinizzazioni subite dai riti liturgici, e ne aveva raccomandato l'eliminazione, invitando piuttosto i latini, che operano tra gli Orientali, a studiarne e rispettarne le tradizioni.

Esso aveva pure asserito al paragrafo n. 7 che i Vescovi costituiti al di fuori del territorio della propria Chiesa Patriarcale sono aggregati alle rispettive Gerarchie, ed al paragrafo n. 9 aveva dichiarato che i Patriarchi con i loro Sinodi costituiscono la superiore autorità della propria chiesa, anche in fatto di nomine episcopali e di erezione di nuove eparchie.

---

<sup>90</sup> La *SCO* indicò P. DOMENICO CALOYERA OP (1915-2007), suo Consultore, eletto nel 1979 Vescovo della sede di Izmir, alla quale rinunciò pochi anni dopo, cioè nel 1983: cfr. *Annuario Pontificio 2007*, 329 s.; *Annuario Pontificio 2008*, 1175.

Inoltre, ai paragrafi 24-26 il decreto conciliare aveva ammesso certe forme ben determinate di *Communicatio in Sacris*.

Erano tutti degli aspetti nuovi, che andavano ben meditati ed approfonditi, prima di essere introdotti nella normativa di un codice, ed anzi, come si è visto nelle pagine precedenti, alcuni di questi principi avevano provocato degli interventi chiarificativi da parte della Santa Sede.

Mentre la *SCO* puntava per la segreteria della Commissione su una figura nuova, che aveva tuttavia alle spalle la scienza e l'esperienza del *PIO*<sup>91</sup>, altri ambienti avevano forse preferito andare "al sicuro", ed avevano perorato presso il Romano Pontefice colui che aveva collaborato con il COUSSA alla redazione del *CICO*, e gli era poi succeduto nell'incarico. È forse questo il motivo per il quale Papa PAOLO VI, che doveva gestire la delicatissima fase dell'applicazione dei Documenti Conciliari, sebbene avesse più volte dimostrato la sua fiducia nella *SCO* ed in particolare nel Segretario Arcivescovo MARIO BRINI, tardò ad accogliere la candidatura proposta con tanta insistenza, ma quasi non bastasse la temporaneità insita nelle nomine a quei livelli della Curia che, come si sa, sono sempre quinquennali, vi aggiunse un esplicito segno di precarietà.

Ad ogni modo cinque anni dopo, alla prima scadenza del mandato del Pro Segretario, la *SCO* prese l'iniziativa: essa inviò al Cardinale JEAN VILLOT, Segretario di Stato, una lettera di apprezzamento del lavoro svolto fino a quel momento dal Pro Segretario, e propose che, al rinnovo del mandato quinquennale, P. ŽUŽEK SJ fosse nominato Segretario, senza alcuna restrizione nemmeno nominale.

Detta lettera era stata scritta il 12 ottobre 1977<sup>92</sup> e pochi giorni dopo, il 26 ottobre, l'*Osservatore Romano* pubblicava la nomina del Rev. P. IVAN ŽUŽEK SJ quale Segretario della Commissione.

## §8. Conclusione

Il presente studio ci ha dunque mostrato il pieno coinvolgimento della *SCO* in ambedue i processi di codificazione del diritto comune delle Chiese

---

<sup>91</sup> Infatti, per citare un esempio, le *Norme per la ricognizione del diritto canonico orientale* elaborate dalla Facoltà di Diritto Canonico del *PIO*, trasmesse dal suo Decano alla Commissione il 17 aprile 1973, e pubblicate in *Nuntia, fasciculus prævius* (1973), 20-33, e nuovamente in *Nuntia* 26 (1988), 100-113, ispirarono l'*Instrumentum laboris* della prima Riunione Plenaria dei Membri della Commissione (18-23 marzo 1974), la quale redasse i *Principi Direttivi per la Revisione del CICO*, pubblicati poi in varie lingue in *Nuntia* 3 (1976), 3-24.

<sup>92</sup> Questa lettera, di Protocollo N. 279/67, era stata firmata dal Prefetto della *SCO*, Card. PIERRE PAUL PHILIPPE; secondo il registro delle lettere in partenza essa fu inviata a mano al Sostituto Mons. GIUSEPPE CAPRIO (poi Cardinale), in modo che fosse lui a portarla al suo superiore diretto, il Segretario di Stato, verosimilmente richiesto dal Segretario della *SCO*, Mons. MARIO BRINI, di perorarne il contenuto.

Orientali ovvero, per la precisione, della prima redazione di un Codice (il *CICO*) e della sua revisione, culminata con la promulgazione del *CCEO*.

Quanto al *CICO*, l'idea era partita dalla *SCO*, e si era concretizzata con una Commissione che aveva avuto come primo presidente il Card. SINCERO, Segretario della *SCO*; alla sua morte, nel 1936, egli ebbe due successori, uno come Segretario della *SCO* e l'altro come Presidente della Commissione, ma i due enti si mantennero in stretto contatto.

Anche il segretariato della Commissione, il cui titolare era l'animatore ed il coordinatore dei lavori, rimase strettamente unito alla Congregazione, specialmente all'inizio, quando primo segretario della Commissione fu il CICOGNANI, che era nel medesimo tempo Assessore della Congregazione, e poi negli ultimi anni. Infatti, quando il CICOGNANI partì nel 1933 per Washington D.C., ebbe pure lui due successori: nella Commissione gli successe il COUSSA, dapprima con il titolo di Assistente e poi con quello di Segretario, ma questi venti anni dopo, nel 1953, diverrà per otto anni anche Assessore della *SCO*, cumulando così pure lui i due incarichi.

La seconda Commissione, quella di revisione, fu tenacemente proposta dalla *SCO*, non solo sul piano dei principi, ma anche su quello pratico, cioè nella scelta delle persone alle quali essa doveva essere affidata, specialmente del Segretario. Ed una volta avviati i lavori, anche questi due organismi, il Dicastero e la Commissione, rimasero in stretto contatto e collaborarono fino alla promulgazione del *CCEO* e conseguente estinzione della Commissione.

✠ M. D. BROGI, O.F.M.